



TRIBUNALE DI CATANIA  
Prima Sezione Civile

---

**ORDINANZA**

Il giudice Felice Lima,

Letti gli atti del procedimento n. 1565/14 R.G.; -----

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 29.11.2016;-----

Osserva quanto segue. -----

All'esito degli accertamenti peritali svolti sul tema dei rapporti fra le parti e il figlio Vxxxx, i procuratori dei coniugi in lite chiedono adottarsi un provvedimento che renda più stabile la collocazione del bambino presso uno dei due genitori, ponendo fine al collocamento alternato per pari tempo presso ciascuno dei due. -----

L'adozione del provvedimento richiesto da entrambe le parti (che, ovviamente, concordano sullo schema logico di esso, ma non anche sul suo contenuto) è, peraltro, necessaria perché il collocamento del bambino alternativamente presso l'uno e l'altro genitore ha, insieme ad alcuni evidenti vantaggi, l'inconveniente di costringere Vxxxx – che frattanto cresce di età – a vivere diviso fra due posti diversi e due comunità di parenti, amici, compagni di scuola diverse. -----

Dunque, la scelta del genitore collocatario viene richiesta dalle parti e in qualche modo è anche oggettivamente necessaria. -----

Ma è una scelta molto difficile e dolorosa, perché sancirà una delle inevitabili conseguenze della separazione: che il bambino conviverà con una maggiore tendenziale stabilità con uno soltanto dei genitori. -----

Le parti in lite, nel corso di questo giudizio, hanno compiuto lodevoli sforzi – coronati da (seppur parziali) successi – per ricondurre la loro lite su un piano costruttivo e funzionale agli interessi del figlio. -----

Si era auspicato che potessero giungere a una scelta condivisa sul collocamento del bambino, ma sono comprensibili e meritano certamente rispetto le ragioni per le quali non sono riusciti a fare ciò. -----

Resta il fatto che qualsiasi decisione giudiziale sul punto risulterà fonte di dolore e di difficoltà per i protagonisti di questa vicenda. -----

Ed è grandemente necessario che le parti accolgano la decisione del giudice comprendendone la logica e il senso, non già per condividerla necessariamente (cosa a cui non sono tenute), ma per praticarne l'attuazione nel modo più costruttivo possibile. -----

E', quindi, opportuno esporre, sia pure sinteticamente, i principi ai quali questo Tribunale ritiene di dovere ispirare le proprie decisioni nella materia oggetto dell'odierno contendere. -----

Ciò perché vi è una tendenza diffusa ad affrontare il tema sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo (del quale vi sono echi anche nelle osservazioni dei consulenti di parte della dott.ssa LXXXX) per il quale: -----

- i figli piccoli *sarebbero* principalmente delle madri; -----
- ai padri verrebbe solo *consentito* di esercitare i loro diritti/doveri;
- il collocamento *naturale* dei figli dovrebbe essere presso la ma-

dre;-----

- l'affidamento e/o il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi *innaturale* ed *eccezionale* e il provvedimento che lo dispone abbisognevole di motivazioni particolari e straordinarie.-----

Lo stato del diritto e dei principi etici generalmente condivisi nel nostro paese è, invece, al contrario, che:-----

- i figli sono di entrambi i genitori, che hanno, con riferimento ad essi, uguali diritti e uguali doveri; -----

- in mancanza di prove del contrario, entrambi i genitori si devono presumere idonei a esercitare le loro responsabilità e a divenire affidatari e/o collocatari dei figli;-----

- i provvedimenti che dispongono l'affidamento e/o il collocamento dei figli presso i padri non richiedono motivazioni ulteriori e diverse rispetto a quelli che dispongono l'affidamento e/o il collocamento dei figli presso le madri;-----

- il mutamento delle condizioni di affidamento e/o collocamento dei figli, dalla madre al padre e/o viceversa, non costituisce atto *violento* o *innaturale*, essendo, al contrario, per un verso coerente con quanto appena detto in ordine alla uguale idoneità di entrambi i genitori a occuparsi dei figli e, per altro verso, utile a favorire nei figli la consapevolezza del fatto che essi sono figli di due genitori e di due genitori con uguali responsabilità e capacità. -----

Il mutamento di affidamento e/o collocamento dei figli, quando non sia contrario a qualche circostanziale specifica esigenza di questo o quel figlio, ha l'ulteriore vantaggio di aiutare i genitori ad acquisire con-

sapevolezze che spesso risultano non avere. E' frequente, infatti, che padri non collocatari si limitino a criticare madri collocatarie dalla facile posizione di chi non deve sostenere la fatica quotidiana di *gestire* i figli. Divenire essi collocatari li aiuta a rendersi ben conto di quali concreti problemi debba affrontare quotidianamente l'altro genitore contribuendo concretamente alla loro soluzione, invece che limitarsi a muovere critiche a chi lo ha fatto fino a quel momento. E' altrettanto frequente che madri collocatarie si convincano di essere indispensabili e uniche custodi del bene dei figli. Lasciare i figli al padre le aiuta a dimensionare adeguatamente il loro ruolo e a esercitarlo con più oggettività. -----

Una maggiore ricorrenza statistica di provvedimenti giudiziari di collocamento dei figli presso i padri contribuirebbe, peraltro, alla diminuzione del numero di "*padri disimpegnati*" e "*madri proprietarie*" che tanti danni arrecano alla educazione e serena crescita dei figli minori.----

E' certo e del tutto evidente che la separazione dei genitori arreca ai figli un grave danno oggettivo, consistente nella perdita di tutti i benefici che derivano dalla loro convivenza abituale con entrambi i genitori. -

E' necessario, quindi, che i genitori che si separano si adoperino con ogni loro forza e risorsa per non aggiungere a questo danno che è inevitabile perché immanente alla separazione quello del conflitto e, peggio, del conflitto irriducibile fra i due genitori. -----

Quando due genitori si separano è necessario che, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli eventuali provvedimenti giudiziari, ciascuno di essi si adoperi per far sì che la crisi del matrimonio non arrechi danni (o, meglio, arrechi meno danni possibili) agli interessi dei figli, al

---

loro normale sviluppo affettivo, alla loro crescita ed educazione. -----

E' dovere di ciascuno di loro adoperarsi affinché entrambi possano concretamente esercitare i loro diritti–doveri relativi all'assistenza, all'educazione, allo sviluppo affettivo, ecc., dei figli e perché la separazione non privi questi ultimi del prezioso e insostituibile contributo di ciascuno dei due genitori. -----

In questa logica tutti i problemi e le difficoltà al completo raggiungimento degli obiettivi predetti devono essere affrontati da ciascuno dei genitori con la ferma – perché doverosa – determinazione di concorrere concretamente ed efficacemente alla loro soluzione, nel superiore interesse dei figli. -----

Sono da considerarsi eversivi della lettera e, ancor più, dello spirito della legge, oltre che dei doveri etici comunemente riconosciuti dalla generalità dei consociati, tutti gli atteggiamenti che antepongano l'interesse personale di uno dei genitori e, peggio ancora, eventuali desideri di rivalsa e ripicca reciproca dei due separati ai precisi doveri che essi hanno di collaborare relativamente all'adempimento dei doveri di ciascuno verso i figli. -----

Ma anche gli atteggiamenti che muovano dalla convinzione di uno dei due genitori di essere quello che certamente meglio dell'altro è in grado di comprendere le esigenze dei figli e di adottare decisioni che, invece, vanno adottate insieme, perché nessuno dei due genitori può presumere che il suo punto di vista sul tema sia più adeguato di quello dell'altro. -----

I genitori separati, inoltre, devono impegnarsi a comprendere – se

del caso anche facendosi aiutare da persone dotate di adeguate competenze in materia – che, instauratosi un conflitto fra loro, nessuno dei due può arrogarsi la pretesa di essere giudice di ultima istanza delle proprie e altrui ragioni. -----

I genitori, infatti, hanno il dovere – etico e giuridico – di consultarsi sulle questioni relative ai figli e di adottare, come prescrive la legge, decisioni condivise, l’eventuale impossibilità delle quali non potrà essere *superata* con l’adozione unilaterale di decisioni non condivise, ma richiederà l’intervento del giudice. -----

Lo schema logico della (spesso solo presunta) ragione e del (spesso solo presunto) torto è disfunzionale rispetto alla soluzione dei problemi qui in discussione.-----

Sia perché nella maggior parte dei casi non è oggettivamente possibile individuare con adeguata certezza i torti e le ragioni, mancando a volte anche un comune sistema valoriale di riferimento fra le parti, avendo esse convinzioni e valori diversi e a volte contrapposti, quasi sempre aventi pari dignità logica, etica e giuridica. Sia perché l’ordinamento giuridico ha via via nel tempo espunto da sé, per fortuna, tutte le norme che prevedevano la prevalenza del giudizio di uno dei due genitori su quello dell’altro: quella che era la “*patria potestà*” è ora “*responsabilità genitoriale*”. Né “*patria*” né “*matria*”.-----

Alla stregua di tali considerazioni, è evidente che una delle principali responsabilità del genitore collocatario dei figli minori e uno dei compiti ai quali egli/ella con maggior impegno deve sapere attendere è quello di adoperarsi con ogni mezzo e con il massimo zelo per far sì che

il figlio (o i figli) a lui affidati mantengano (e se non vi è costruiscano) un valido rapporto con l'altro genitore. -----

Ciò è talvolta particolarmente difficile in considerazione del fatto che il rapporto con il genitore non collocatario è già intrinsecamente più complesso e difficile a causa del fatto che manca la convivenza (che è una delle condizioni naturali del rapporto genitore/figlio minore) e che il genitore collocatario, nell'impegnarsi ad aiutare i figli a superare tale difficoltà, deve riuscire (e non sempre ne è capace) a prescindere dalle ragioni di attrito, talvolta anche di disistima e addirittura di rancore, che – legittimamente o no – nutra nei confronti dell'altro genitore. -----

L'obiettivo da tenere costantemente presente nell'esaminare le vicende del rapporto genitori separati/figli non è quello delle ripicche e delle sanzioni, ma quello della costante ricerca – indipendentemente dalle vicende del rapporto conflittuale fra coniugi/compagni e dalle eventuali responsabilità dell'uno o dell'altro nel naufragio della famiglia (di diritto o di fatto) e/o nell'insorgere di difficoltà nel rapporto con i figli – di condizioni relazionali sempre migliori dei figli con ciascuno dei genitori; anche con quello dei genitori che, per ipotesi, avesse mancato finora all'adempimento di uno o di tutti i suoi doveri di padre o di madre.----

Va aggiunto che, nel valutare quali siano i valori ai quali ispirare le scelte (dei genitori in lite e del giudice) relative ai minori e a quali attribuire priorità, si deve tenere nella dovuta considerazione il fatto che per il corretto sviluppo intellettuale e affettivo dei figli minori, per la loro serenità interiore e il loro equilibrio psichico sono certamente utili gli ambienti accoglienti, la compagnia simpatica, i giochi adeguati all'età, le

cure mediche e i sussidi pedagogici, ma è indispensabile un sereno rapporto con entrambi i genitori.-----

Arreca certamente gravissimo danno all'equilibrio psichico e alla serenità interiore dei ragazzi la constatazione che i loro genitori non vogliono o comunque non sono capaci di educarli a un amore per l'altro dei genitori che, superando (almeno limitatamente alla gestione dei rapporti con i figli) le faziosità e i rancori personali, costituisca un concreto insegnamento di maturità affettiva e di equilibrio etico.-----

E' necessario, poi, ricordare ai genitori in lite che, in questa materia, i provvedimenti autoritativi del giudice possono tendere alla ricerca dell'assetto di rapporti più giusto (o meno ingiusto), ma non possono in alcun modo supplire alla eventuale mancanza di zelo di ciascuno dei due genitori per evitare che il conflitto fra loro arrechi gravissimi danni alla prole, né, ancor meno, (possono supplire) all'ostruzionismo che uno di loro o entrambi positivamente facciano contro possibili "gestioni" pacifiche e serene del loro rapporto con i figli. -----

Infine, è necessario anche lasciar chiaro che è certamente errato e fuorviante – benché purtroppo assai diffuso – un approccio al problema dell'affidamento/collocamento dei figli minori in termini di *premio/punizione* per il genitore più *degnoindegno*. -----

E' errato e fuorviante, cioè, che i genitori in lite affrontino e prospettino il problema dell'affidamento dei figli con riferimento alle categorie del torto e della ragione.-----

Né è accettabile che la modifica dell'affidamento di un minore dalla madre al padre o viceversa venga interpretato e vissuto da uno o en-



trambi i genitori come una *vittoria* o una *sconfitta* dell'uno sull'altro. ----

Tutto ciò posto, emerge dagli atti di causa e dalla relazione di consulenza della dott.ssa Ixxxx Dxxxx l'idoneità di entrambi i genitori in lite all'affidamento condiviso del figlio.-----

Con riferimento alla scelta del genitore collocatario, ribadito che entrambi potrebbero attendere in maniera adeguata a questo compito, essendo costretti a una scelta, sembra da preferire il collocamento di Vxxxx presso il padre.-----

Dall'insieme delle relazioni del consulente dell'ufficio e dei consulenti di parte emerge che il dott. Sxxxx, oltre ad avere riportato punteggi migliori nei test somministrati con riferimento ai profili rilevanti ai fini della decisione qui in discussione, risulta essere complessivamente persona emotivamente più equilibrata, psicologicamente più solida e, soprattutto, decisamente meglio orientata della dott.ssa Lxxxx con riferimento alla percezione della realtà e ai doveri verso il figlio e l'altro genitore di lui e alle necessità del bambino.-----

La dott.ssa Lxxxx appare, allo stato, persona ancora molto impegnata e provata dalla fatica di risolvere diverse sue delicate questioni personali o del tutto irrisolte o comunque non ancora adeguatamente inquadrare.-----

Ella appare, inoltre, decisamente più fragile del marito e più bisognosa di impostare le sue relazioni con le persone vicine e care in un modo funzionale più alla soluzione di problemi suoi piuttosto che alle necessità degli altri, fra i quali il piccolo Vxxxx.-----

Con riferimento a queste questioni, vanno condivise tutte le consi-

derazioni svolte dal consulente dell'ufficio e dal consulente di parte del dott. SXXXX, dott.ssa CXXXX.-----

Come accertato dal consulente dell'ufficio e riconosciuto espressamente dagli stessi consulenti di parte della dott.ssa LXXXX, la nuova compagna del dott. SXXXX ha un approccio corretto con la sua relazione con VXXXX. Ella costituisce un ulteriore elemento di equilibrio e serenità per il contesto nel quale VXXXX vivrà abitualmente. -----

Collocato VXXXX presso il padre, la madre potrà vederlo e tenerlo con sé nei modi e nei tempi che i coniugi concorderanno e, in mancanza di accordo, se i coniugi si troveranno a vivere nella stessa città ogni mercoledì dall'orario di uscita dall'asilo/scuola alle ore 20.30; a settimane alterne, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato successivo dall'orario di uscita da scuola alle ore 20.30; un fine settimana al mese a sua scelta dall'orario di uscita da scuola del sabato alle ore 20.00 della domenica; continuativamente, per trenta giorni nel periodo estivo, eventualmente anche divisi, a scelta della madre, in due distinti periodi di quindici giorni ciascuno; per sette giorni, comprensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio; per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale. -----

Fin quando, invece, i coniugi continueranno ad abitare in città diverse e lontane, la dott.ssa LXXXX, in mancanza di accordo fra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio continuativamente, per trenta giorni nel periodo estivo, eventualmente anche divisi, a scelta della madre, in due distinti periodi di quindici giorni ciascuno; per sette giorni, com-

prensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio; per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale; e inoltre per non più di sette giorni consecutivi al mese, recandosi lei nella città in cui vive il bambino e per quattro giorni consecutivi ogni due mesi nella città in cui vive la madre.--

-----  
Collocato il figlio presso il padre, la dott.ssa LXXXX dovrà contribuire al suo mantenimento versando al marito un assegno mensile di €500,00 (cinquecento/00), in considerazione delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze del bambino.-----

Tale assegno andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito di questa ordinanza, e andrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT/FOI. -----

Esso viene così determinato sul presupposto che il dott. SXXXX non riscuota direttamente, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, assegni familiari eventualmente corrisposti alla moglie. Ove ciò dovesse avvenire, l'assegno di cui sopra andrebbe proporzionalmente ridotto. -----

I coniugi concorreranno nell'eguale misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie eventualmente necessarie per il figlio. -----

Non essendovi ulteriori atti istruttori da compiere, la causa va rinviata per la precisazione delle conclusioni.-----

P.Q.M.

Dispone che il minore VXXXX SXXXX è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre.-----

---

Dispone che la madre lo tenga con sé nei modi e nei tempi di cui sopra. -

Dispone che la dott.ssa Exxxx Lxxxx contribuisca al mantenimento del figlio nei modi di cui sopra in motivazione.-----

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 ottobre 2018, ore 10.30.-----

Catania, 2 dicembre 2016.

IL GIUDICE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice Lina', written in a cursive style.